

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 13

(Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

- 1.** La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.
- 2.** La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:
 - a)** beni del patrimonio archeologico;
 - b)** beni dell'architettura fortificata;
 - c)** beni di archeologia industriale;
 - d)** dimore e giardini storici;
 - e)** edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico;
 - e bis)** biblioteche;
 - f)** beni culturali mobili.
- 3.** I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.
- 4.** Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
- 5.** Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000 , tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
- 5 bis.** I contributi di cui al comma 2 possono altresì essere concessi con procedimento a sportello. In tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza

dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5 ter. Nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda.

5 quater. Nei procedimenti di cui al comma 5 bis la mancata allegazione di documenti richiesti a pena di inammissibilità può essere sanata dal richiedente entro il termine finale previsto per la presentazione delle domande. In tal caso la domanda si intende pervenuta nella data e all'ora in cui viene trasmessa l'ultima integrazione documentale.